

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2753

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAROCCHIO, FOSCHI, CRISTOFORI, AZZOLINI, ASTORI,  
BIANCHI DI LAVAGNA, BIANCHINI, BALESTRACCI, CAR-  
RUS, FALCIER, GARAVAGLIA, LA RUSSA, PORTATADINO,  
REBULLA, SILVESTRI, TEDESCHI, VISCARDI**

*Presentata il 2 aprile 1985*

**Norme concernenti la disciplina dell'integrazione salariale  
straordinaria in favore delle categorie operaie ed impiegatizie**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 427 del 16 agosto 1980 dettava, tra l'altro, norme destinate a fissare l'importo dell'integrazione salariale mensile per operai ed impiegati. Pur essendo previsto nella norma un meccanismo indicizzante volto a mantenere un rapporto costante tra salario reale e ammontare dell'integrazione, di fatto, allo stato, per una serie di fattori intervenuti dal 1980 ad oggi, il rapporto tende ad essere divaricante in modo significativo. Questa situazione grava su una categoria certamente non privilegiata: coloro che non per propria scelta si trovano in Cassa integrazione e,

peraltro, all'interno di questi grava in modo particolare sulle famiglie a mono-reddito e, in ogni caso, su coloro tra i Cassa integrati che, in modo assoluto, non usufruiscono di alcuna, diversa, possibilità di entrata.

Appare doveroso da parte del legislatore provvedere — in attesa del necessario ed urgente riordino dell'Istituto — ad una modifica della normativa volta a ristabilire tra salario reale e ammontare dell'integrazione mensile, almeno lo stesso rapporto voluto dal precedente legislatore estensore della legge 427 del 16 agosto 1980.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni, agli impiegati sospesi dal lavoro ed agli operai sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto è corrisposto una integrazione salariale pari all'83 per cento della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 ed il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 settimanali.

L'importo dell'integrazione salariale, sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare l'ammontare mensile di lire 1.020.000.

Detto importo massimo va comunque rapportato alle ore di integrazione autorizzate.

A decorrere dal 1986 e con effetto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno, detto importo massimo è aumentato semestralmente in misura pari all'83 per cento dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nel semestre precedente.